

La salvaguardia del nostro patrimonio culturale, la salvaguardia di un bene comune

a cura di Valerio Francola (temi emersi sull'argomento negli incontri del gruppo di ricerca di ASTRID su "l'amministrazione dei beni culturali: ipotesi di riforma")

1.1 Commissione Rodotà e normativa italiana

Ad introdurre il concetto di bene comune esteso ai beni archeologici, culturali e ambientali fu la Commissione per i Beni Pubblici, presieduta dal prof. Stefano Rodotà e istituita dal Ministero della Giustizia, con decreto del Ministro, il 21 Giugno 2007. Si tratta di beni che non possono essere riconducibili al concetto di bene pubblico poiché sono un patrimonio la cui proprietà è definita "a titolarità diffusa", non appartenente soltanto a enti pubblici ma altresì privati. Una tipologia di bene che la Commissione ha indicato a forte rischio di degrado a causa di un contesto giuridico e sociale assolutamente carente sotto diversi punti di vista. Perché il nostro patrimonio culturale, in particolar modo paesaggistico, è in pericolo? Sembra paradossale che il nostro bene più grande, la peculiarità più caratteristica del nostro territorio e della nostra tradizione nazionale si trovi nella condizione di subire danni irreparabili senza che ci sia un adeguato e radicale cambio di rotta. Un cambio di rotta che come correttamente indicano le linee guida seguita dalla Commissione Rodotà deve partire dai valori espressi nella nostra Costituzione e da quell'art. 9 che afferma "*la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*" rimandando all'intero sistema di principi previsti dalla nostra Carta che tutelano i diritti della persona. L'Italia all'interno del contesto europeo è il paese con la più rigida tradizione giuridica in campo di tutela dei beni culturali che fonda le sue radici nei primi editti dello Stato Pontificio nel Quattrocento. Parallelamente a questo rigido ordinamento di tutela del patrimonio culturale abbiamo perso quasi completamente una coscienza civile di conservazione degna di tale ricchezza come al contrario avviene in nazioni più povere di testimonianze culturali e giuridicamente ben più permissive come la Gran Bretagna.

Questo a dimostrazione di quanto sia fragile la normativa se non è accompagnata da un'adeguata politica di coinvolgimento e di diffusione della propria ricchezza culturale nazionale tra la

popolazione. Il termine “valorizzazione” ha assunto un valore particolare con l'introduzione della legge costituzionale 3 del 2001 di revisione del Titolo V della Costituzione , la quale riserva la tutela allo Stato (ai sensi dell'art. 117, 2° comma, Cost.) mentre ha attribuito potere legislativo concorrente tra Stato e Regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali. Questo modello di riparto delle competenze è ulteriormente arricchito con la previsione, all'art. 116 u.c. Cost., della possibilità di attribuzione a singole Regioni, diverse da quelle che già godono di autonomia speciale, su loro richiesta e con approvazione a maggioranza qualificata da parte del Parlamento, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di tutela. Tutela e cura dei beni culturali nonché la promozione dello sviluppo della cultura, in cui si sintetizza la valorizzazione, non costituiscono una riserva di competenza statale, i compiti di tutela e valorizzazione dei beni culturali sono stati assegnati, prevedendo forme di intesa e coordinamento, a Stato e Regioni (art. 118, comma 3). La valorizzazione viene intesa secondo quanto afferma il Codice dei Beni Culturali come *“esercizio delle funzioni e delle discipline delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura”*; un importante punto di partenza di ogni riflessione che riconduce la valorizzazione ad uno strettissimo rapporto di collaborazione (subordinata) con l'esercizio della tutela del bene culturale fortemente incentrato sulla conoscenza di esso e sulla ricerca.

Tutela e valorizzazione che necessitano in primis di una piena e precisa consapevolezza della reale entità del patrimonio culturale e paesaggistico in possesso, in particolare di quello di proprietà pubblica: noi non sempre sappiamo la consistenza di quello che va protetto, considerando che il continuo sviluppo delle conoscenze dell'uomo aumenta a dismisura le dimensioni del patrimonio culturale meritevole di attento monitoraggio. Una seria inventariazione, operata mediante procedure di verifica gestite di comune accordo tra il Demanio e il MIBAC, gioverebbe anche in quell'ottica sempre più spesso avanzata (pensiamo alla legge sul “Patrimonio dello Stato Spa” proposta dal Ministro Tremonti) di dismissione di una parte di quel patrimonio pubblico che non ha alcun valore

culturale, storico o storico – artistico, aiutando le casse dello Stato, permettendo di riqualificare strutture inutilizzate e concentrando le già esigue risorse verso i beni di assoluta rilevanza storica. Il

tutto teso a garantire una migliore fruizione da parte del cittadino secondo quanto la Costituzione attribuisce come diritto fondamentale dello sviluppo della persona. Un impostazione di pensiero difesa e rilanciata dalla Commissione Rodotà la quale ha proposto una riclassificazione dei beni pubblici in base alle utilità prodotte invertendo la consuetudine giuridica del passato che individua un percorso dai “regime ai beni” all’esatto contrario, dai “beni ai regimi”.

1.2 Breve panoramica europea

Oltre alla dimensione nazionale vi è il più vasto scenario del mondo globale, la dimensione europea e planetaria di fronte alla quale è necessario impostare una politica mondiale sulla tutela. Diritto comunitario e convenzioni internazionali dalla storica Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 ad oggi hanno alzato indubbiamente il livello di attenzione nei riguardi del patrimonio culturale mondiale: sono fonti della tutela dei beni culturali il regolamento CE 9 dicembre 1992 n. 3911, che, richiamato dall’art. 74 del Codice, disciplina l’esportazione dei beni culturali fuori dal territorio dell’unione europea nonché la Direttiva 15 marzo 1993 n. 93/7, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. L’art. 87 del Codice richiama, poi, la Convenzione Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati (Roma, 24 giugno 1995), ratificata dall’Italia nel 1999 (legge 7 giugno 1999, n. 213); nonché, all’art. 94, la Convenzione UNESCO, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, con riferimento alle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo. Costituiscono fonti di diritto internazionale la Convenzione dell’UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) e la Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa. Da una parte quindi un regolamento comunitario che si è preoccupato principalmente di disciplinare la circolazione di beni tra i vari

Stati in particolare in seguito all'apertura delle frontiere. Dall'altra i singoli Stati i quali oltre a recepire le indicazioni comunitarie hanno sviluppato una politica di tutela del proprio patrimonio in

alcuni casi molto interessanti da confrontare. La nozione di bene è stata accantonata in Francia a favore del concetto di "patrimonio culturale" con l'obiettivo preciso di sottolineare l'importanza di un vasto gruppo di testimonianze materiale e immateriali da difendere rigidamente allo scopo di evitare una frattura tra passato e presente della nazione. Il *Code du patrimoine* (20 febbraio 2004) individua come patrimonio culturale l'insieme dei beni mobili e immobili, pubblici e privati, che abbiano un interesse storico, artistico, archeologico, estetico, scientifico o tecnico, aventi, tutti, un interesse culturale. All'interno di questo grande cerchio si distinguono due sottocerchi: beni classificati, per i quali vige una regolamentazione più rigida che richiede permessi speciali concernenti tutela e restauro; beni registrati per i quali è stato introdotto un regime di protezione più blando incentrato su una restrizione principalmente tesa al divieto di interventi straordinari sul bene tali da comprometterne la fruizione presente e futura.

In Germania la normativa in materia di beni culturali comprensivi dell'intero patrimonio culturale nazionale inteso come l'insieme delle opere d'arte e altri beni culturali, tra cui i fondi di conservazione delle biblioteche e gli archivi, fa capo al Kulturgutsicherungsgesetz - Kultgutsig dell'8 luglio 1999 e alla legge sulla protezione contro l'esportazione dei beni culturali tedeschi (Abwanderungsschutzgesetz - AbwSchG). Nel caso tedesco l'attenzione è rivolta in particolar modo alla regolamentazione dell'esportazione e della cessione dei beni i quali sono catalogati in due registri differenti: "*registro del patrimonio culturale nazionale di grande valore*" o nel "*registro degli archivi di grande valore*". Normativa che diventa ancor più rigida per quanto riguarda il patrimonio nazionale, gli archivi di grande valore e i beni culturali e gli archivi di proprietà del clero o di altra comunità religiosa riconosciuta come ente di diritto pubblico per i quali le decisioni su eventuali cessioni vengono prese dalle più alte cariche dello Stato federale, articoli 18 e 19 dell'AbwSchG (nel caso dei beni ecclesiastici in accordo col diritto ecclesiastico interno).

Anche in Gran Bretagna la normativa riguardante il patrimonio culturale nazionale parte da un'attenta catalogazione dei beni su cui ricade un vincolo la cui rigidità è graduale rispetto al

riconoscimento dei pregi e delle caratteristiche del bene. La classificazione del patrimonio culturale è effettuata dalla *Royal commission on historical monuments for England* che si avvale della collaborazione di una commissione di specialisti, la *Historic Buildings and monuments commission*, la quale svolge un approfondito lavoro di consulenza sia per la redazione dell'inventario del patrimonio culturale, che per le attività di gestione e valorizzazione dei monumenti e siti protetti. La disciplina per la tutela dei beni culturali è inserita all'interno della legge urbanistica e le decisioni in materia di tutela dei beni culturali sono competenza degli stessi soggetti responsabili delle scelte in materia di urbanistica. Particolare attenzione è mostrata anche in Gran Bretagna nei confronti dell'esportazione (*Export Control Act* del 2002, *Export of Goods Order*, 1992) con l'obiettivo di tutelare la permanenza sul territorio di quei beni riconosciuti di importanza fondamentale per la comunità nazionale agevolando allo stesso tempo l'esportazione di beni ritenuti di minor valore alleggerendo la procedura burocratica in materia.

In Spagna la disciplina dei beni culturali è regolamentata dalla legge 16/85 sul patrimonio nazionale di valore storico applicata dal Regio decreto 111/1986 a sua volta modificato dal Regio decreto 64/1994. Si è scelta una strada simile a quella francese svincolando il patrimonio culturale dal concetto di proprietà legandolo all'importanza della fruizione del bene da parte delle generazioni presenti e future e al suo fondamentale ruolo sociale. La suddivisione tra beni di interesse culturale, beni inclusi nell'inventario generale dei beni mobili e beni aventi più di 100 anni realizzato dal Ministero della Cultura spagnolo individua nella prima categoria la più importante includendo al suo interno quei beni per i quali ogni decisione è rimandata alle collettività autonome. L'esportazione di questa tipologia di patrimonio è estremamente vincolata al riconoscimento di specifici fini e per un tempo limitato. Per quanto concerne le proprietà del privato la normativa spagnola prevede il dovere di conservazione e custodia, l'utilizzo del bene nel rispetto del valore sociale e culturale insito nell'oggetto stesso, e il diritto di prelazione da parte dello Stato in caso di eventuale decisione di cessione del bene.

Senza entrare nell'analisi specifica dei vari codici che disciplinano il patrimonio nazionale un'osservazione interessante a margine di questa breve panoramica riguarda l'istituzione scelta dalla maggior parte delle nazioni europee per occuparsi della tutela e della valorizzazione della

propria ricchezza culturale: un Ministero della Cultura o commissioni-agenzie. Da questo punto di vista l'Italia sembra essere rimasta molto indietro, ferma su una struttura ministeriale non più in grado di svolgere efficientemente i propri compiti nonostante proposte alternative in linea con quanto scelto in Europa risalgano addirittura al 1966 con la Commissione Franceschini.

1.3 La percezione sociale del bene culturale

Bene culturale inteso come bene comune primario, come lo sono l'acqua e l'aria, e come tale necessita di tutte le garanzie giuridiche per garantirne la tutela, la durevolezza e la fruizione anche delle generazioni future. In questa breve frase è racchiusa tutta l'importanza fondamentale del passo avanti introdotto dalla Commissione Rodotà. La questione però si differenzia notevolmente quando dalla normativa ci si sposta sul piano sociale, del cittadino: il bene culturale non è percepito come un bene di vitale importanza al pari dell'acqua e dell'aria. Da questa riflessione si sviluppano una serie di questioni che ci obbligano ad attente osservazioni partendo dalla formazione scolastica fino ad arrivare alla percezione diffusa tra i cittadini di bene culturale come vincolo, come entità che limita la propria libertà. Il nostro concetto di tutela del patrimonio culturale è oramai connotata da molti anni come un tutela puramente "passiva" di cui il vincolo è elemento simbolico e denotativo. Una gestione di questo genere comporta un progressivo allontanamento della popolazione dall'interesse nei confronti del patrimonio culturale presente sul proprio territorio, con il conseguente disinteresse della classe politica dirigente nel portare avanti impegni seri e consistenti in questo campo. Il vincolo deve essere accompagnato da un principio di compensazione che generi un altro oggetto di attenzione che rispetti le aspettative della popolazione. Oggi in Italia non esiste ne a livello centrale ne periferico un organo istituzionale capace di rispondere all'esigenza del cittadino di fronte a un vincolo che altera sostanzialmente la normale mappa delle rendite determinando un impoverimento delle aspettative. Passare a una tutela attiva significa uscire dalla logica del puntiforme, della tutela/vincolistica operata, per quanto meritoriamente, su singoli beni e ridefinire una strategia sistemico - territoriale di tipo orizzontale, per conferire spessore alla

consapevolezza che il nostro patrimonio culturale, come ricordava Emiliani nel 1974, ripreso poi con gran spessore da Settis, è dato da quell'unicum che è l'intreccio, la trama, il legame indissolubile tra testo e contesto, tra il singolo bene, la singola emergenza ed il suo ambito. Emiliani

ricordava del resto che le prime politiche di tutela degli Stati pre-unitari rinviavano ad un processo di osmosi, di "riconoscimento" di una comunità, "minore", nel suo patrimonio, che era la sua stessa storia sedimentata. Un processo che deve avere inizio dalle scuole attraverso una programmazione formativa attualmente estremamente carente. La didattica dei beni culturali deve essere connessa, soprattutto qui da noi, in Italia, per le ragioni suddette, allo studio del territorio, inteso anche come rete di beni culturali e artistici, indagarlo anche sotto questa angolazione storica, conoscendone le risorse, i modi di catalogarle e conservarle, i bacini che esse vengono a costituire (dal museo al paesaggio). Questo è solo un primo aspetto: poi, certamente, vanno affrontate le grammatiche specifiche dei linguaggi tipici di tali beni, i modelli di testo a cui danno corpo, le capacità di lettura che essi implicano. Ed è questo il lavoro anche più strettamente disciplinare, ma che non va mai separato da quell'ottica generale di fruizione e di tutela del bene artistico e culturale. Va riconosciuto poi uno spazio al rapporto coi musei: luoghi sì di custodia ma anche di studio e di fruizione di questi beni. Per cui una didattica museale (per così chiamarla) è necessaria, funzionale, integrativa e prioritaria insieme rispetto agli altri momenti della didattica dei temi culturali, poiché fissa l'idea stessa di bene culturale e offre quest'ultimo a una lettura tanto fruitiva quanto storico-sociale, soprattutto nei musei organizzati secondo le regole della museografia attuale che tendono sempre a contestualizzare i temi raccolti, in funzione anche (appunto) didattica. Gli ambienti museali sono strutture totalmente inadeguate ad accogliere bambini, per volontà stessa spesso dei responsabili della gestione e da questo deriva un'organizzazione del museo totalmente respingente. A nulla valgono le esperienze di strutture museali degli altri paesi dotate di ambienti capaci di conciliare l'elemento ludico alla fruizione didattica del museo, o ancora di allestimenti museali pensati per avvicinare anche il "piccolo" pubblico ad opere d'arte spesso poste in alto, in spazi che impediscono la possibilità di fermarsi, disegnare, ascoltare, domandare. La formazione non riguarda però soltanto chi fruisce del bene culturale da osservatore esterno, ma anche chi il bene culturale lo deve saper gestire. Molte delle inefficienze gestionali sia da parte del Ministero che delle istituzioni

periferiche derivano dalla mancanza di persone qualificate. Benché assistiamo a un proliferare di corsi di laurea il settore dei beni culturali non è, contrariamente alle aspettative, una miniera di posti di lavoro: abbiamo assistito, almeno negli ultimi vent'anni, alla quasi totale assenza di un ragionevole *turn over*, a cui consegue l'invecchiamento dei funzionari che oggi raggiunge un età

media di 55 anni. C'è, poi, l'assenza di una precisa definizione dei profili professionali chiamati ad operare nei beni culturali. Accade così che ogni anno nascano corsi di laurea senza che né gli atenei, né tanto meno gli studenti e le loro famiglie, siano in grado di dire se l'offerta formativa è coerente con il mercato. Nel prossimo futuro, solo 16 laureati su 100 potranno sperare di lavorare nell'ambito della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio artistico. Ancora più bassa la proporzione di quelli che conquisteranno un impiego nelle amministrazioni pubbliche: ci riusciranno solo 5 su 100 laureati. Sono le conclusioni del Rapporto che Civita — Associazione che da anni opera nel campo dei beni culturali, promuovendone la conoscenza e gestendo i servizi museali — ha predisposto e che ha presentato a Roma il 22 maggio del 2007 presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. I risultati sconfessano tanti luoghi comuni, a cominciare da quello che i beni culturali rappresentino oggi un giacimento anche dal punto di vista occupazionale. Ci si trova, invece, di fronte — come lo definisce Pietro Valentino, curatore del Rapporto — a un «gigante/nano», in cui «lo scarto tra aspettative e realtà è molto ampio». Intanto, ciò che contraddistingue il settore è l'assenza di dati ufficiali. Lo studio prende in considerazione la domanda di lavoro attivata dalle pubbliche amministrazioni e dalle Fondazioni di origine bancaria in circa 56mila unità. Ancora più difficile inquadrare gli occupati nel settore privato. Se ci si limita ai cosiddetti servizi aggiuntivi di musei, siti archeologici, archivi e biblioteche — che, in virtù della legge Ronchey, negli ultimi dieci anni sono stati appaltati all'esterno—si può, secondo Civita, stimare in 1,5-2mila unità l'occupazione indotta. Se si allarga il tiro, si può, sempre procedendo per stime, arrivare a valutare tra 10mila e 14mila le persone reclutate dall'imprenditoria privata. Insomma, l'occupazione complessiva del settore, sia quella indotta dal pubblico sia quella attivata dal privato, oscilla tra 70mila e 75mila unità, che però possono crescere, se si prendono in considerazione altri parametri, fino a 8mila unità. Dati che dimostrano, una volta di più, come sia difficile fotografare il settore. Si tratta di attività in cui è rilevante la presenza di rapporti di lavoro

atipici — i Cococo (ora Cocopro) rappresentano il 12,9% nel privato e il 7,7% nel pubblico — dato che spiega anche le basse retribuzioni percepite da chi lavora per salvaguardare il patrimonio italiano: in media, un laureato in medicina guadagna al mese il 71% in più di un collega con il titolo in beni culturali. Anche inquadrare l'offerta di lavoro non è agevole. Si può, tuttavia, valutare che il numero di laureati, tra triennali e di secondo livello, oscilla ogni anno tra 2.800 e 3.200, contro una

domanda che varia tra 185 e 459 posti. Insomma, un indubbio eccesso di offerta. Perché? Secondo il Rapporto il mercato del lavoro nei beni culturali dipende «strutturalmente» dai soggetti pubblici, che non hanno fatto adeguati interventi regolatori per riportare il sistema domanda-offerta in equilibrio. La mancanza di un monitoraggio sistematico ha, inoltre, alimentato la confusione tra speranze e realtà: «L'imperfetta conoscenza — spiega Valentino — ha contribuito ad attribuire al settore funzioni e impatti economici che questo non è e non poteva essere in grado di sostenere». È importante sottolineare per concludere queste considerazioni sul tema della formazione, come non esistano in Italia esempi di scuole di alta formazione, sul modello dell'ENAM: istituzioni a cui affidare la gestione dei musei, creando un canale diretto tra teoria e pratica della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Esperimenti operati in questa direzione, come nel caso di Oriolo Romano, sono naufragati senza che il progetto potesse svilupparsi e produrre gli indiscussi benefici che iniziative di questo genere potrebbero fornire al settore beni culturali.

1.3 Stato e privato

L'art. 6 del Codice dei Beni Culturali introduce nel campo della tutela dei beni culturali il criterio della cooperazione dei privati alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale, la cui partecipazione è favorita e sostenuta dalla Repubblica. In particolare, con riguardo ai beni di proprietà pubblica, il ruolo dei privati trova ampie possibilità applicative nella valorizzazione dei beni culturali grazie alla riforma del Titolo V della Costituzione. L'art. 118 della Costituzione, infatti, non soltanto riconosce la legittimità dell'iniziativa privata, ma favorisce l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di interessi generali. L'idea di costituire ARCUS S.p.a. (art. 2 l. 291/2003) da parte del Ministero dei Beni Culturali nasce proprio nell'ottica

di agevolare e incentivare anche l'operato di privati attraverso una società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico economico e organizzativo di progetti e altre iniziative per interventi di restauro e recupero dei beni culturali. Sulla carta una nuova e importante fonte di finanziamento per i beni culturali (in due anni, secondo la finanziaria 2004 il 5% dei fondi investiti in infrastrutture) che nel concreto degli ultimi

anni non ha dimostrato di poter adempiere al ruolo fondamentale per cui il legislatore ne decise l'istituzione. A testimonianza di questo discorso esistono le relazioni annuali della Corte dei Conti le quali hanno espresso forti perplessità sull'operato di ARCUS sottolineando come si sia trasformata *“in un mero strumento di promozione di iniziative decise discrezionalmente in sede ministeriale, in gran parte integrative e sostitutive di quelle proprie delle amministrazioni statali (tra l'altro frequentemente già concluse, principalmente nel settore dello spettacolo) ma in assenza delle garanzie procedurali per le stesse preordinate”*. Nonostante l'approvazione di un nuovo regolamento con decreto interministeriale (24 settembre 2008, n.182) il nuovo programma di interventi previsto per il triennio 2010-2012 mostra ancora tutte le difficoltà di un nuovo regolamento che seppur migliorato resta eccessivamente complesso e farraginoso tanto da portare alle dimissioni del Presidente di ARCUS, il prof. Salvatore Italia. Il fronte della privatizzazione è in movimento progressivo: col sistema delle sponsorizzazioni il ruolo dell'impresa privata non si esaurisce più nel semplice compito di «aiutare» lo Stato e gli enti pubblici nel pesante compito della tutela del patrimonio, ma spinge nella direzione di un'assunzione di un ruolo sempre più centrale nella gestione del patrimonio culturale del paese. Non si può negare che il privato sia portatore, oltre che di forti mezzi finanziari, di moderne tecnologie e metodologie, che possono giovare alla conservazione dei beni culturali e perfino alla riforma del sistema; ma non occorre essere profeti, basta un po' di buon senso per capire che il coinvolgimento del patrimonio culturale in un grande sistema di mercato porta inevitabilmente al sovrapporsi degli interessi economici ai culturali. Sono passati più di dieci anni da quando con l'emanazione della Legge Ronchey, nel gennaio del 1993, è stata introdotta la possibilità di affidare ai privati la gestione dei servizi aggiuntivi dei musei e dei siti archeologici dello Stato. Una legge che, a scapito delle aspettative, non è riuscita a creare un vero e proprio mercato intorno a tutte quelle attività, che vanno dalla vendita di libri alla

ristorazione, dall'accoglienza alla didattica e che si presentano quale indispensabile corollario alle funzioni di tutela e conservazione, storicamente svolte dalle istituzioni museali. Una legge che, a scapito delle aspettative, non è riuscita a creare un vero e proprio mercato intorno a tutte quelle attività, che vanno dalla vendita di libri alla ristorazione, dall'accoglienza alla didattica e che si presentano quale indispensabile corollario alle funzioni di tutela e conservazione, storicamente svolte dalle istituzioni museali. Il sistema di fatto è bloccato da regolamenti obsoleti, da gare

contestate presso i Tribunali amministrativi di mezza Italia e ufficialmente sospeso (aziende e cooperative lavorano in proroga), in attesa di un nuovo regolamento che dovrebbe essere redatto entro il 30 giugno 2010 da due società esterne al ministero (Roland Berger e Price Waterhouse Coopers) su commissione decisa dal direttore per la valorizzazione Mario Resca; un regolamento che dovrebbe finalmente rimettere in moto le gare di concessione dei servizi ai musei benché ci sia molta preoccupazione tra le società private che operano nel settore riguardo il nuovo statuto di Ales: società per azioni creata nel 1998 dal Ministero per i Beni culturali, rimasta per diversi anni nell'ombra, e che ora col nuovo statuto promulgato a gennaio 2010 estende notevolmente il suo raggio d'azione fino a renderlo sulla carta anche un potente concorrente "in house" al Ministero nel ramo museale dei "servizi al pubblico". Tutto questo deve alzare il livello di attenzione sull'importanza di un cambio di rotta nella gestione e nella valorizzazione dei nostri musei nazionali i quali ormai da anni hanno perso completamente il passo nel confronto con gli altri grandi musei internazionali. Secondo un censimento condotto dal MIBAC, i circa cento musei statali italiani dotati di un bookshop hanno fatturato, nel corso del 2006, poco più di 22 milioni di euro, a fronte dei 20 milioni di euro incassati dal Louvre e dei 64 milioni di euro fatti registrare dal Metropolitan Museum di New York. Dati che preoccupano, se si considera che il 50% di tale fatturato è realizzato solo da quattro dei più importanti musei italiani (la Galleria degli Uffizi e l'Accademia di Firenze, il Colosseo e la Galleria Borghese di Roma